



**COMUNE DI CANNARA**  
**PROVINCIA DI PERUGIA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI**

*(D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e s.m.i.)*

---

**Approvato con Del. C.C. n. 38 del 04/07/2007**

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **ART. 1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO**

1. È istituito in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art.18, comma 2 del D.Lgs.507/1993, il servizio delle “Pubbliche affissioni”.

### **ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs.15 novembre 1993, n.507 e s.m.i., così come previsto dall'art.3 del detto D.Lgs.
2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità è oggetto di apposito separato regolamento.

### **ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione del diritto delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art.25 del D.Lgs.507/1993:
  - a) in forma diretta;
  - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
  - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari di cui all'art.32 del D.Lgs.507/1993.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere *b* e *c* del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

### **ART. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il funzionario responsabile di cui all'art.11 del D.Lgs.507/1993 entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al comma precedente dovranno inoltre essere evidenziate le esigenze concernenti:
  - a) l'organizzazione del personale
  - b) l'eventuale fabbisogno dei locali, mobili, attrezzature
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di “determinazione” e dovranno essere numerati con un'unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

#### **ART.5**

##### **SOGGETTO PASSIVO**

(Art. 19, comma 1, D.Lgs.507/1993)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio è richiesto.

#### **ART. 6**

##### **DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO**

(Art. 18, comma 1, D.Lgs.507/1993)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

#### **ART. 7**

##### **CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. In base alle risultanze anagrafiche ISTAT relative al 31 dicembre 2005 (4.136 abitanti), il comune di Cannara, ai fini dell'applicazione del diritto di cui al presente regolamento, appartiene alla classe V, come individuata dal comma 1 dell'art 2 del D.Lgs.507/1993.

**CAPO II**  
**SPAZI PER LE AFFISSIONI.**  
**AFFISSIONI DIRETTE**

**ART. 8**  
**SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI**  
(Art. 18, comma 3, D.Lgs.507/1993)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq 60 (sessanta) per ogni mille abitanti.
2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

**ART. 9**  
**RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI**  
(Art. 3, comma 3, D.Lgs.507/1993)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo da destinare alle affissioni viene ripartita come segue:
  - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica: **30%**
  - b) alle affissioni di natura commerciale: **60%**
  - c) a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette: **10%**
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzato a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

**ART. 10**  
**TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI**

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni si distinguono nelle seguenti tipologie:
  - a) Cartello affissionale: elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.
  - b) Tabella affissionale: elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.
  - c) Trespolo polifacciale o totem affissionale: elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili.

**ART. 11**  
**CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI**

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono possedere le seguenti caratteristiche costruttive:
  - a) i materiali devono avere caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere stabili, salde ed ancorate, anche con riferimento alla spinta del vento, sia nel complesso sia nei singoli elementi;
  - b) i manufatti devono essere rifiniti in ogni loro parte, anche non direttamente visibile;
  - c) le strutture portanti devono essere in metallo sottoposto a trattamenti che ne assicurino la conservazione per lungo periodo (verniciato con polveri epossidiche, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica);
  - d) i messaggi pubblicitari devono essere inseriti in una cornice costituita da una plancia in lamiera zincata;
  - e) le nuove vetrine apribili devono avere una struttura in legno naturale, devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con polycarbonato di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura;
  - f) il sistema di illuminazione, a luce diretta, indiretta o riflessa, deve essere conforme alle disposizioni della legge 46/90.
2. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30 x 15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
3. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma del Comune con l'indicazione del servizio.

**ART. 12**  
**SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI**

1. Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni degli impianti destinati alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche negli spazi previsti nella cartografia di cui all'allegato "Tav. 2".
2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

**ART. 13**  
**LIMITAZIONE PER MOTIVI DI VIABILITA'**

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari deve consentire sempre la perfetta visibilità, nel senso di marcia, di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 51 del Codice della Strada è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari:

- a) in corrispondenza di intersezioni;
  - b) lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza;
  - c) in corrispondenza di cunette o dossi;
  - d) sui cavalcavia o loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia stradali e loro banchine;
  - e) sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
  - f) sulla segnaletica stradale.
2. L'installazione dei mezzi pubblicitari necessita del parere del Responsabile della Polizia Municipale ed esame della Commissione Comunale per la qualità architettonica e per il paesaggio.
  3. All'interno del centro abitato gli impianti posti sui marciapiedi devono garantire uno spazio per il passaggio dei pedoni.

#### **ART. 14**

#### **IMPIANTI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE**

1. L'amministrazione può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette saranno osservate le procedure del presente capo.
3. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

#### **ART.15**

#### **AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE**

1. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.
2. L'affissione diretta è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
3. L'autorizzazione potrà essere richiesta dagli interessati con allegate n.2 copie:
  - a) della dichiarazione del consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato
  - b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto
  - c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare
  - d) disegno dell'impianto.

4. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Comune, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana.
5. Ai sensi dell'art.2 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 90 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 90 giorni.

**ART.16**  
**RIMBORSO DI SPESE**

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo per rimborso spese di € 15,50 così determinati:
  - a) Diritti di istruttoria – compresi i sopralluoghi € 5,17
  - b) Rimborso stampati € 10,33
2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta comunale.

## **CAPO III – MODALITÀ PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI**

### **ART.17 RICHIESTA DEL SERVIZIO**

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile, all'ufficio preposto apposita richiesta scritta con la indicazione:
  - numero e titolo dei manifesti che si vogliono affiggere
  - soggetto a favore del quale è rivolta la campagna commissionata
  - inizio e durata dell'affissione
  - in caso di affissioni di natura commerciale deve essere indicato il numero dei manifesti da affiggere in categoria speciale
2. I richiedenti devono contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto e altresì presentare il materiale da affiggere.
3. Qualora la richiesta di affissione pervenga da parte di Enti Pubblici vincolati a particolari procedure amministrative che non rendono possibile effettuare il pagamento contestualmente alla richiesta di affissione, il Servizio dovrà ugualmente effettuare l'affissione, salvo applicare comunque la soprattassa per tardivo pagamento di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n.507/1993 e gli eventuali interessi

### **ART. 18 MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI** (Art. 22 D.Lgs.507/1993)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.  
Qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.



6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
13. La durata minima delle affissioni è di quindici giorni.

## **ART. 19**

### **AFFISSIONI URGENTI E MORTUARIE**

1. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a mezz'ora precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano sempre che preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.
2. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un'ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell'ufficio.
3. I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.
4. La durata delle affissioni relative ad annunci, avvisi o manifesti funebri è limitata a giorni due.  
Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle Agenzie funebri o dai parenti del

deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti.

5. Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'Ufficio Comunale o al Concessionario, nel caso di concessione, provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al comma 8 del precedente art. 12.

## **ART. 20 CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE**

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
3. Un esemplare del manifesto o della fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
4. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

## **ART. 21 TIMBRATURA MANIFESTI**

1. Tutti i manifesti, i cartelli, gli stendardi e gli striscioni comunque affissi, dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia ed in maniera chiaramente visibile a cura del Comune o del Concessionario, nel caso di concessione, con speciale timbro riportante, oltre all'indicazione dell'Ufficio Comunale preposto, anche la data di scadenza dell'affissione o dell'esposizione al pubblico.
2. L'apposizione del timbro di cui sopra dà certezza dell'avvenuto regolare assolvimento degli oneri impositivi.

## **ART. 22 ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE**

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente art.18, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso art.18.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente art.18 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente il giorno dell'affissione.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.
5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni dal giorno in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.
6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà avviato dal comune o dal concessionario allo smaltimento tramite raccolta differenziata.

## **CAPO IV TARIFFE**

### **ART. 23**

#### **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(Art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. n.507/ 1993, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
3. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

### **ART. 24**

#### **MAGGIORAZIONI DEL DIRITTO**

(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il diritto di affissione di cui all'articolo precedente è maggiorato del 50 % in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli (art. 19 comma 3 D.Lgs. 507/1993). Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli (art. 19 comma 4 D.Lgs. 507/1993).
2. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100% (art. 19 comma 4 D.Lgs. 507/1993).

### **ART. 25**

#### **RIDUZIONE DEL DIRITTO**

(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.
2. Il presente articolo si applica a coloro che non intendono avvalersi della possibilità di affiggere manifesti negli spazi previsti dall'art.18.

**ART.26**  
**ESENZIONI DAL DIRITTO**  
(Art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a)* i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b)* i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c)* i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d)* i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e)* i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f)* ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g)* i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

**CAPO V**  
**MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO**

**ART. 27**  
**PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME**

(Art. 19, comma 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 507/1993.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. n. 507/1993.

**ART. 28**  
**GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSSE**

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 507/1993.
2. Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 5 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

**ART. 29**  
**CONTENZIOSO**

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
  - a) all'intendenza di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
  - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

## **CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI**

### **ART. 30**

#### **SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

(Artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs.507/1993.

### **ART. 31**

#### **RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

### **ART. 32**

#### **PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **ART. 33**

#### **VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune, a norma di legge.

### **ART. 34**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

(Art. 36, comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/07/2007.